

COSTI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO A CONFRONTO (su base indicativa)

valori parametrati all'anno

Tipologia contrattuale	Durata	Rinnovabilità	Importo minimo lordo percipiente	Costo annuo Struttura	Importo max lordo percipiente	Tipologia di oneri a carico del percipiente	Tipologia oneri a carico amministrazione	Incompatibilità	Compatibilità	Tempi indicativi di attivazione
Assegno ricerca	Durata compresa tra uno e tre anni. La durata, non inferiore ad un anno, ai sensi del comma 1, può essere individuata in funzione della scadenza e dell'entità dei fondi.	Rinnovabili fino ad una durata massima complessiva comunque non superiore a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. A tal fine non rileva il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.	19.367,00	Da un minimo di 23890,08 senza dottorato ad un massimo di 33305,28 con dottorato	21.500,00 senza requisito dottorato e 27.000,00 con requisito dottorato	inps aliquota min 24% max 35,03	INPS: 2/3	(-) non possono essere conferiti al personale di ruolo delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca (-) non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea specialistica o con il dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero (-) non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari	può frequentare, anche in sovrannumero e senza diritto alla borsa di studio, i corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione e, se previsto, il pagamento del contributo per l'accesso ai corsi.	2 mesi dalla approvazione del Consiglio di Dipartimento
Borsa di ricerca	sei, nove o dodici mesi	Non più di due volte consecutive. La durata complessiva della borsa non può essere superiore a tre anni.	12.000,00	esentasse	19.366,00	esentasse	esentasse	non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.		2 mesi dalla approvazione del Consiglio di Dipartimento

Qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l'importo netto annuale della borsa erogata non dovrà essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa; in ogni altro caso, l'importo della borsa non dovrà essere superiore all'importo minimo di un assegno di ricerca, stabilito con decreto ministeriale di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010.